Esente da inzposta di bollo e registro ai sensi art. 82 Dgls Il 7/2017 e art. 26 Digs 105/2018

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE Dl VOLONTARIATO "UNIVERSITÀ' INTERNAZIONALE DELLA PACE - GIORGIO LA PIRA"

Articolo 1
Costituzione

1 . È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.. l' "Organizzazione di Volontariato "Università Internazionale della Pace — Giorgio La Pira" - siglabile "U.D.P.", (1a sigla ETS avrà efficacia automatica di integrazione successivamente all'iscrizione al RUNTS)
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell 'Associazione al RUNTS.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell 'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
4. L'Associazione precisa che il nuovo Statuto è stato predisposto per adeguarlo al DLgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.. e subordina l'efficacia dello stesso alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del codice stesso, Allo stesso termine è collegata la cessazione delle vecchie clausole statutarie Onlus, incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore.
5. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cuneo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell 'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
6. La durata dell'Ente non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell 'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 16

Articolo 2
Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge lo scopo di

a. servire la causa della Pace nel mondo cercando di offrire strumenti e contributi per rimuovere le cause e le strutture dell 'ingiustizia e della violenza sia in campo nazionale che internazionale.
b. costituirsi come "luogo" pemanente di attenzione e solidarietà con quelle popolazioni e gruppi sociali che patiscono le conseguenze di ogni ordinamento ingiusto; e come "servizio" per quanti, individui isolati o gmppi organizzati, sono disponibili ad operare contro ogni sfruttamento o dominanza politica, economica, culturale;
c. organizzare programmi di incontri di informazione e formazione, scambi e ricerca, seminari, convegni e corsi residenziali;
d. aiuto a popolazioni del Terzo Mondo, con interventi per il contrasto alla fame nel mondo tramite la realizzazione di progetti aventi l'obiettivo dell'autosufficienza alimentare, della formazione

e qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione, mediante la collaborazione ed il supporto ad Associazioni locali.

Articolo 3

Attività

1 . Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Ente si propone ai sensi dell'art. 5 del G.Lgs I l 7/2017mne ss.mm.ii. di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

2. Nello specifico a titolo esemplificativo l'Associazione si propone di svolgere le attività previste dalle lettere :(art. 5 codice terzo settore) i; r; u; v; w,

   i) organizzazione e gestione di attività culturali, affistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

   r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

   u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

   v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

   w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'Associazione inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie, rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS I l 17/2017 e sss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell 'alt. 13 comma 6 DLGS 117/2017 e ss.mm.ii.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsati dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall 'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, purchè non superino l'importo stabilito dall'Organo Sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii)
8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

IO. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. Il numero dei lavoratori non deve superare il 50% del numero dei volontari.

Articolo 4
Patrimonio e Risorse economiche

l. Il patrimonio dell'Ente durante la vita dello stesso è costituito da;

a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell 'Associazione.
b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all 'Associazione.
c) Eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
   a) Quote associative e contributi degli aderenti:
   b) Contributi pubblici e privati;
   c) Donazioni e lasciti testamentari;
   d) Rendite patrimoniali;
   e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 / 117/2017 e ss.mm.ii.);
   f) Ogni altra entrate o provento compatibile con le finalità dell 'Ente e riconducibile alle disposizioni del DLG 1 17/2017 e ss.mmm.ii.
   g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del DLGS 1 17/2017 e ss.mmm.ii.

3. L'Esercizio sociale dell'Ente ha inizio e termine rispettivamente il 1 ^{0} gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del DLGS 117/2017 e ss.mmm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Ente almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, dell'Ente a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5
Soci

1 . Ai sensi dell'alt. 32 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato.
Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato] che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di Recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
   a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
   b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell 'Associazione;
   c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, che deve essere versata entro il 30 aprile di ogni anno, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto, anche eventualmente per via telematica.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta, sia all'interno dell 'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell 'Ente.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell 'Associazione ed alla sua attività. In modo paflicolare:

a) I soci hanno diritto:

> di partecipare a tutte le attività promosse dall'Ente, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Ente;

> di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

> di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

> di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

➢ all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; ➢ a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Ente; ➢ al

pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita ➢ dall 'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione 1.

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio direttivo;

c. il Presidente.

2. sono organi eventuali:

a. organo di controllo

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per con•ispondenza o in via elettronica/telematica, purchè sia possibile verificare l'identità dell 'Associato.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giomi di anticipo e deve contenere l'ordine del giomo, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell 'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

IO. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
b. discute ed approva i programmi di attività;
c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e. approva I 'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
g.) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
i. delibera sull 'esclusione dei soci;
l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall ' Associazione stessa.
o. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
p. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell 'Associazione;
q. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell 'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell 'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci
1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall 'art. 9. 2. Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

l. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all 'erigendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell 'ETS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell 'Ente; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal onsiglio Direttivo.

5. In caso di molte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell 'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell 'Associazione entro il massimo stabilito dall 'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

a. attua tutte le deliberazioni dell 'Assemblea;

b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;

c. delibera sulle domande di nuove adesioni;

d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari.

f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 4 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di

convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario o, in assenza, da altra persona indicata dal presidente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell 'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall 'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13
Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell 'ETS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ETS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all 'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14
Organo di Controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D. lgs 1 17/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. 13.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli afticoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15
Il Presidente onorario

l. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell 'Ente.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell 'Ente.

Art. 16
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell 'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. I l 7/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell 'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma I del D. Lgs n. 1 17/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. 144.

Art. 17
Norme Finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D,Lgs 117/2017 e ss.mm..ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Cuneo, 29/06/2023

IL SEGRETARIO
Graziella Galfrè

IL PRESIDENTE
Anna Cesareo

Graziella Gaffi

Anna Cesareo

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Torino
Ufficio territoriale di Rivoli

Registrato a RIVOLI il 28 LUG. 2023

al N. 1093 serie 3

Esenti Euro ESENTE

Il funzionario
Angela MAURO

Firma su delega del Direttore Pr
Enrico MASTROGIACOMO

ROGIACOMO

Provinciale